



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.)  
Art. 2, comma 1, OGDPC n. 388 del 26.08.2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Prot n° UC/TERAG16/0050350  
del 28/09/2016  
----- USCITA -----

Indirizzi in allegato

**OGGETTO:** *Sisma Italia centrale agosto 2016: richieste di sopralluogo su edifici già danneggiati da eventi sismici precedenti e ripetizione sopralluogo- Chiarimenti.*

Con riferimento alla nota prot. UC/TERAG16/46007 del 10/09/2016 ed alle successive richieste di chiarimenti pervenute a questa Di.Coma.C., si rappresenta quanto segue.

L'applicazione delle indicazioni dell'ultimo periodo della citata nota va, evidentemente, estesa a tutti gli edifici interessati da eventi sismici precedenti a quello del 24 agosto 2016, inclusi, ad esempio, gli eventi sismici in Umbria-Marche del 1997/98. Quindi, se un edificio è stato già dichiarato totalmente inagibile (esito E della scheda AeDES), per un qualsiasi evento sismico antecedente a quello attuale e, nel frattempo, non siano stati eseguiti interventi volti al ripristino dei danni, non è possibile richiedere un nuovo sopralluogo in relazione al medesimo fabbricato e, pertanto, è da considerarsi valido il giudizio di inagibilità già dato a suo tempo. Pertanto, le eventuali schede già redatte in occasione dell'emergenza in atto su tali edifici non sono da considerarsi efficaci.

Con riferimento, poi, a quanto rappresentato nella nota prot. UC/TERAG16/44419 del 03/09/2016, che ad ogni buon fine si allega, in ordine agli edifici dichiarati, in precedenti emergenze sismiche, "parzialmente inagibili" (esito C della scheda AeDES) oppure "temporaneamente inagibili in tutto o in parte" (esito B della scheda AeDES), è possibile effettuare un ulteriore sopralluogo solo qualora gli eventi di questi giorni abbiano aggravato il danno preesistente con conseguente variazione delle condizioni di rischio nei confronti delle residue porzioni agibili, a condizione che queste ultime risultassero effettivamente utilizzate al momento del sisma dell'agosto 2016. La valutazione dell'opportunità di far eseguire il nuovo sopralluogo va fatta caso per caso d'intesa fra il C.O.C. ed il centro di coordinamento regionale sovraordinato, rendendo immediatamente disponibile alla squadra incaricata del nuovo sopralluogo la scheda di agibilità redatta a suo tempo per l'edificio in questione.

Foglio n. 2

Restano ovviamente ferme le competenze relative all'ordinaria vigilanza da parte delle Autorità locali sulle variazioni delle condizioni di sicurezza esterna dell'edificato danneggiato.

Per quanto riguarda, inoltre, le problematiche connesse alla disciplina delle ricostruzioni in atto conseguenti a sismi precedenti a quello dell'Italia centrale agosto 2016 (ad esempio, sisma Abruzzo 2009), si comunica che esse non riguardano la gestione emergenziale di competenza della scrivente Di.Coma.C. e, pertanto, si rimanda agli Enti responsabili ed alle eventuali decisioni che verranno assunte in merito. Altresì, con riferimento ai cantieri aperti per ricostruzioni post sisma non riconducibili all'evento del 24 agosto 2016, in cui siano stati sospesi i lavori, si ricorda che è esclusivo compito della Direzione dei Lavori decidere in merito alla ripresa dei lavori stessi.

Infine, per quanto attiene alla ripetizione di sopralluoghi sullo stesso edificio si precisa che la procedura riportata nella circolare UC/TERAG16/46007 del 10/09/2016 è da intendersi riferita a tutti gli edifici, sia pubblici che privati.

Si invitano codeste Regioni a veicolare l'informativa a tutte le proprie strutture interessate, compresi gli Enti locali, ed effettuare, d'intesa con la scrivente Di.Coma.C., un efficace monitoraggio ai fini della corretta applicazione della procedura.

IL COORDINATORE  
Immacolata Postiglione

Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento

Funzione supporto amministrativo e finanziario e supporto giuridico